

Milano - Sede legale
Via Alserio 22
20159 Milano - Italia
Telefono: +39 02 742001
Fax: +39 02 29537373

Email: informazioni@actionaid.org
Codice Fiscale: 09686720153

Roma
Via Ludovico di Savoia 2B
00185 Roma - Italia
Telefono: +39 06 45200510
Fax: +39 06 5780485

Segretariato Internazionale
Johannesburg

Napoli
Via San Biagio dei Librai, 39
80138 Napoli - Italia
Telefono: +39 345 2604842

actionaid

— REALIZZA IL CAMBIAMENTO —

Roma, 17/11/2021

Contributo

per il

Senato della Repubblica

V Commissione permanente (Bilancio)
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024
(A.S. 2448)

Actionaid International Italia ONLUS

Associazione eretta in **Ente Morale** con DM del 10.10.96 ed iscritta nel
Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Milano n. 313
ONLUS ai sensi del D. Lgs. 460/97

ONG riconosciuta idonea dal Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale

actionaid.it

Premessa

ActionAid Italia è parte di una federazione internazionale che lavora con oltre 15 milioni di persone in più di 40 paesi in Asia, Africa, Europa e America Latina per promuovere la giustizia sociale, l'uguaglianza di genere e l'eliminazione della povertà. Da anni è impegnata nella **rimozione delle cause strutturali della violenza contro bambine, ragazze e donne**, favorendo il loro accesso a percorsi di empowerment ed elaborando proposte politiche per garantire il rispetto e l'avanzamento dei loro diritti. In **Italia**, dall'entrata in vigore del DL 93/2013, ActionAid realizza un **costante monitoraggio delle politiche pubbliche adottate per prevenire e contrastare la violenza**, dei **fondi stanziati per la loro attuazione (artt. 5 e 5 bis del DL 93/2013)** e della **trasparenza** nel loro utilizzo.

I risultati emersi dalle indagini realizzate nel corso degli anni¹ hanno condotto all'elaborazione di una serie di raccomandazioni che culminano nella richiesta rivolta al Parlamento, oltre che al Governo, di modifica degli artt. 5 e 5 bis del DL 93/2013.

ActionAid accoglie, quindi, con soddisfazione l'inserimento dell'art. 38 - (Disposizioni in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza di genere) all'interno del Ddl Bilancio 2022 per rendere strutturale il Piano antiviolenza e il relativo finanziamento annuale.

Ritiene, tuttavia, che tale articolo possa includere ulteriori previsioni per migliorare e ottimizzare l'utilizzo delle risorse dedicate al sistema antiviolenza italiano.

Le proposte di modifica che seguono sono volte a migliorare il sistema delle politiche antiviolenza in modo che si possa garantire una programmazione degli interventi strutturale con risorse economiche adeguate in linea con i dettami della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa.

Raccomandazioni e proposte di modifica

Le modifiche che ActionAid propone in questa sede sono frutto, da un lato, del lavoro di monitoraggio e di indagine realizzato dall'entrata in vigore del DL93/2013 ad oggi e, dall'altro, della collaborazione con altre organizzazioni e associazioni della società civile che, a vario titolo, operano nell'ambito della prevenzione e del contrasto alla violenza, con cui si è redatto un progetto di legge volto a modificare il DL 93/2013 e da cui sono estrapolate le proposte che seguono².

1) Sostituzione del comma 1 dell'art. 38 con la riformulazione proposta (si veda ALLEGATO 1) che, oltre a rendere strutturale il Piano antiviolenza e i finanziamenti per la sua realizzazione, mira a:

- precisare che le attività del Piano sono finalizzate a prevenire e a contrastare tutte le **forme di violenza** basata sul genere contro donne e ragazze, **ovvero violenza fisica, sessuale, psicologica, economica**, nonché **le pratiche lesive, agite negli spazi privati, pubblici e online, compresi i luoghi di lavoro** in conformità quanto previsto dalla Convenzione OIL C190 ratificata con legge 15 gennaio 2021 n. 4;
- promuovere l'adozione di **un approccio intersezionale** nella programmazione degli interventi del Piano per tenere in debito conto della molteplicità, la multidimensionalità e le specificità dei bisogni di donne e ragazze che subiscono o hanno subito violenza dovuti all'intersezione di fattori biologici, sociali, culturali e di altro tipo;
- introdurre tra le finalità del Piano antiviolenza (art. 5, comma 2, del DL 93/2013) tutte le tipologie di **intervento previste dalla Convenzione di Istanbul** nell'ambito dei quattro pilastri (Prevenzione,

Protezione, Punizione, Politiche) e ancora non ricomprese all'interno della normativa italiana (es. potenziare gli strumenti che favoriscono e accrescono l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne garantendo sostegno al reddito, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca e nel mantenimento del lavoro; evitare qualunque forma di vittimizzazione secondaria attraverso la formazione di **operatrici e operatori pubblici e privati** che a vario titolo possono entrare in contatto con donne che subiscono o hanno subito violenza);

- incrementare le risorse da stanziare per il finanziamento del Piano a decorrere dal 2022 da 5 mln a **10 mln di euro**;
 - vincolare la programmazione delle risorse allocate, di almeno 10 mln annui, a **un'analisi dei bisogni** da realizzarsi ogni tre anni in collaborazione con gli enti preposti a realizzare le attività programmate.
- 2) Modifica dell'art. 5 *bis* del DL 93/2013 nelle disposizioni relative all'obbligo di stanziare 10 mln annui per il funzionamento ordinario di centri anti violenza e case rifugio. A tal proposito, ActionAid chiede lo stanziamento di **almeno 30 mln** annui da **ripartire tra le Regioni con DPCM** da emanare entro **31 marzo di ogni anno** tenendo conto di un'analisi dei bisogni territoriali e dei costi sostenuti dalle strutture anti violenza da realizzarsi ogni tre anni.
- 3) Introduzione di una **governance del sistema anti violenza** che **coinvolga maggiormente le associazioni e le organizzazioni nazionali impegnate nel prevenire e contrastare la violenza sulle donne** e costituire una struttura con funzioni di **segreteria tecnica** per il supporto alle attività della Cabina di Regia, la gestione ordinaria del Piano a livello centrale nonché l'implementazione e il monitoraggio degli interventi programmati.

Per maggiori informazioni:

Isabella Orfano - isabella.orfano@actionaid.org; 348.8516944

Rossella Silvestre - rossella.silvestre@actionaid.org; 346.5884716

ALLEGATO 1
Dettaglio proposte emendative

ActionAid e il Comitato promotore di *Cambiare la legge, si deve!* propongono la presentazione di uno o più emendamenti volti a modificare l'art. 38 dell'Atto Senato 2448 - *Ddl Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*. In particolare, si chiede:

al comma 1, la sostituzione dell'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 con il seguente testo:

1. La Ministra o il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni impegnate nella lotta alla violenza contro donne e ragazze basata sul genere e dei centri antiviolenza, e adotta ogni tre anni con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un "Piano d'azione nazionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro donne e ragazze basata sul genere", di seguito denominato "Piano".

2. La Ministra o il Ministro delegato per le pari opportunità, avvalendosi del contributo della Cabina di Regia di cui all'art. 5-ter, comma 1, e del Tavolo permanente di cui all'art. 5-ter, comma 2 della legge medesima, assicura che il Piano, di cui al comma 1, prevenga e contrasti ogni forma di violenza contro donne e ragazze basata sul genere, di natura fisica, sessuale, psicologica, economica, nonché ogni pratica lesiva a danno di donne e ragazze, agita negli spazi privati, pubblici e online e sui luoghi di lavoro, e adotti un approccio intersezionale e quindi tenga conto della molteplicità, multidimensionalità e specificità dei bisogni di donne e ragazze che subiscono o hanno subito violenza dovuti all'intersezione di fattori biologici, sociali, culturali e di altro tipo.

3. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee nel territorio nazionale, persegue le seguenti finalità:

a) prevenire il fenomeno della violenza contro donne e ragazze basata sul genere attraverso lo sviluppo di programmi e campagne mirate a livello nazionale e locale che coinvolgano anche organizzazioni territoriali e organizzazioni di donne per informare e sensibilizzare la collettività, rafforzando la consapevolezza anche degli uomini e dei ragazzi nel processo di prevenzione e contrasto della violenza contro donne e ragazze basata sul genere;

b) sensibilizzare le operatrici e gli operatori dei settori – pubblici e privati - delle tecnologie, dell'informazione, della comunicazione e dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile non stereotipata e non sessista anche attraverso lo sviluppo e l'adozione di codici di autoregolamentazione, periodicamente monitorati;

c) garantire la formazione continua del personale della scuola di ogni ordine e grado sui temi della prevenzione e del contrasto della violenza contro donne e ragazze basata sul genere e assicurare la sensibilizzazione di studenti della scuola di ogni ordine e grado, inserendo nei programmi scolastici e nei materiali didattici, compresi i libri di testo, temi quali la parità tra i generi, i ruoli di genere non stereotipati, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali e il reciproco rispetto, nonché implementando le Linee guida nazionali "Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione", emanate nel 2017 dal Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 107/2015, in sinergia con il Piano nazionale per l'educazione al rispetto;

d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

e) garantire la formazione continua di tutte le professionalità che entrano in contatto con donne e ragazze che subiscono o hanno subito violenza basata sul genere e con minori vittime di violenza assistita da realizzare in collaborazione tra istituzioni, associazioni e organizzazioni operanti nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza contro donne e ragazze basata sul genere anche elaborando e adottando linee guida a livello nazionale che ne stabiliscano i contenuti e i metodi;

f) accrescere la protezione delle vittime promuovendo la creazione e il rafforzamento di reti territoriali interistituzionali antiviolenza che includono e collaborano - fin dalla fase di pianificazione degli interventi - con le associazioni e organizzazioni operanti nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza contro donne e ragazze basata sul genere;

g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;

h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati già esistenti;

i) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza contro donne e ragazze basata sul genere e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore;

l) realizzare interventi che mirino a evitare la vittimizzazione secondaria di donne e ragazze, che subiscono o hanno subito violenza, da parte delle operatrici e degli operatori pubblici e privati con cui entrano in contatto;

m) potenziare gli strumenti che favoriscono e accrescono l'autonomia e l'indipendenza economica di donne e ragazze che subiscono o hanno subito violenza, garantendo sostegno al reddito, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca e nel mantenimento del lavoro;

4. La Ministra o il Ministro delegato per le pari opportunità avvalendosi del contributo dell'Istituto nazionale di statistica, del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto della violenza su donne e ragazze basata sul genere, di cui all'art. 5 ter, comma 2, predispone ogni tre anni un'analisi dei bisogni territoriali tenendo conto dei costi sostenuti dalle strutture antiviolenza di cui al comma 2, lettera d) al fine di pianificare gli interventi e programmare le risorse finanziarie necessarie a prevenire e contrastare la violenza contro donne e ragazze basata sul genere.

5. La Ministra o il Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 giugno di ogni anno, redige una relazione sull'attuazione del Piano, la trasmette alle Camere e la pubblica su un'apposita sezione del sito istituzionale del Dipartimento per le Pari Opportunità.

6. Le risorse per il finanziamento del Piano di cui al comma 1 sono programmate su base pluriennale tenendo conto dell'analisi dei bisogni territoriali e dei costi sostenuti dalle strutture antiviolenza di cui al comma 3 lettera d), di cui al comma 4 del medesimo articolo.

7. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di almeno 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. La Ministra o il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

al comma 2, introdurre le modifiche dell'art. 5bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 nei commi 1 e 2. Nel dettaglio:

- all'art. 5bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, comma 1 *dopo le parole* è incrementato *aggiungere le seguenti* di almeno 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.;
- all'art. 5bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. La Ministra o il Ministro delegato per le pari opportunità, annualmente entro il 31 marzo, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire, su base pluriennale, tra le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:

- a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza contro donne e ragazze basata sul genere;
- b) del numero dei centri anti violenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;
- c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione;
- d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri anti violenza e delle case-rifugio in ogni regione ((...)).
- e) dell'analisi dei bisogni territoriali e dei costi sostenuti dalle strutture anti violenza di cui all'art. 5, comma 3 della medesima legge;
- f) della quota di popolazione femminile di età superiore ai 14 anni residente su ciascun territorio.

- all'art. 5bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne che subiscono o hanno subito violenza, che secondo le finalità statuarie abbiano destinato una quota di almeno l'80% del bilancio ad attività di prevenzione e contrasto alla violenza contro donne e ragazze basata sul genere, che abbiano maturato un'esperienza di almeno 5 anni in materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro donne e ragazze basata sul genere, che utilizzino una metodologia di accoglienza femminista basata sulla relazione tra donne, che impieghino personale femminile specificatamente formato e regolarmente aggiornato;

dopo il comma 3 è inserito il comma 4 con il seguente testo

- dopo l'art. 5bis è inserito il seguente:

Art. 5 ter – Governance del sistema nazionale per la prevenzione e il contrasto della violenza contro donne e ragazze basata sul genere

1. È istituita, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, presso il Dipartimento per le Pari Opportunità, la Cabina di Regia per il Piano nazionale per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne basata sul genere, presieduta dalla Ministra o dal Ministro delegato per le pari opportunità, alla quale partecipano le Ministre, i Ministri, le Sottosegretarie e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta, rappresentati delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, degli Enti locali, delle associazioni e delle organizzazioni nazionali che abbiano maturato un'esperienza di almeno 10 anni nel settore della prevenzione e del contrasto della violenza contro donne e ragazze basata sul genere. La Cabina di Regia:

- a) formula linee di indirizzo politico e strategico per prevenire e contrastare la violenza contro donne e ragazze basata sul genere;
- b) valuta ed esprime parere sulle proposte formulate dal Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto della violenza contro donne e ragazze basata sul genere;
- c) predisporre la programmazione finanziaria sulla base dell'analisi dei bisogni di cui all'art. 5, comma 4.

2. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto della violenza contro donne e ragazze basata sul genere composto da rappresentanti del Governo, delle parti sociali, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, degli Enti locali, delle associazioni e organizzazioni operanti nel settore della prevenzione e

del contrasto della violenza contro donne e ragazze basata sul genere, del sistema dell'Università e della ricerca e della società civile. Il Tavolo svolge funzioni consultive e supporta la Cabina di Regia nell'elaborazione del Piano nazionale per la prevenzione e il contrasto della violenza contro donne e ragazze basata sul genere.

3. Al fine di dare piena attuazione al Piano di cui all'art. 5, comma 1, è costituita, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, presso il Dipartimento per le Pari Opportunità, una struttura con funzioni di segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di Regia e per l'implementazione e monitoraggio degli interventi previsti dal Piano nazionale per la prevenzione e il contrasto della violenza contro donne e ragazze basata sul genere e delle risorse stanziare per la loro realizzazione.

dopo il comma 4 inserire il comma 5 con il seguente testo:

- agli artt. 5 e 5 *bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, le parole: "violenza sessuale e di genere", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle "violenza contro donne e ragazze basata sul genere"